

Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n.284 del 23/12/2016

Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".– Tipo di Intervento 8.6.01 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".– Tipo di Intervento 8.6.01 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 “Campo d'applicazione” e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 41, non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6 che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà ad eccezione dei casi previsti alle lettere a) e b);
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 “Definizioni”, con particolare riferimento ai punti: (1), (2), (10), (14), (25), (26), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 “Condizioni per l'esenzione” che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 “Soglie di notifica” e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera j) “Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'art. 41: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 “Trasparenza degli aiuti” che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza

che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere aggiornati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere aggiornati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'aggiornamento è costituito dal tasso di aggiornamento alla data di concessione degli aiuti;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti

giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.

Titolo del regime: "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Il regime concerne la Sottomisura 8.6 - *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*- con l'intervento 8.6.01 *Investimenti in nuove tecnologie silvicole* La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) di cui il 48%, ossia € 960.000,00 (euro novecentosessantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 41 "*Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*" del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.6.01 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli *investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste* concessi a imprese forestali e agroforestali singole e associate, cooperative e consorzi forestali, proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati, PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al Capo III del reg. (UE) 702/2014 articolo 41 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 41, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
4. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione e miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) costi generali collegati alle spese di cui alla lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica;
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

e) costi di stesura di piani di gestione forestali;

La misura non prevede l'ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;
- b) noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) costi relativi a studi di fattibilità.

Non sono inoltre contemplati:

- gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia;
- gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa;
- gli aiuti ai progetti di investimento bio-energetici

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 41, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 40% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. Interventi di natura selvicolturale come avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, sfolli, diradamenti, rinfoltimento, tagli di preparazione eseguiti in fustaie, diradamenti, rinfoltimenti e spalcatura in fustaie di conifere, diradamenti in boschi di castagno, diradamenti e rinfoltimenti in tartufaie naturali.
2. Interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature per intervento di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi (relativi alla fase di abbattimento, allestimento, esbosco e trasporto in azienda) e non legnosi (fase di raccolta).
3. Interventi in strutture e attrezzature relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
4. Spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale purché correlate con uno degli interventi previsti nei punti 1., 2., 3.
5. Spese propedeutiche al rilascio della certificazione forestale purché correlate con uno degli interventi previsti nei punti 1., 2., 3.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.6 – Intervento 8.6.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Imprese forestali e agro-forestali singole e associate;
- Cooperative e Consorzi Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23;
- Proprietari titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati
- PMI esclusivamente per interventi inerenti la trasformazione pre-industriale di assortimenti legnosi e non legnosi a condizione che acquisiscano direttamente la materia prima dai soggetti prima elencati.

I Consorzi forestali sono disciplinati dall'art. 23 della L.R. 3/2014 “ “ Si tratta di forme associative o contrattuali fra proprietari di boschi e pascoli, imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, soggetti della filiera bosco-legno, che hanno quale finalità migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata nonché agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali e lavori ed opere silvo-pastorali. La loro costituzione è promossa dalla Regione e/o dagli enti locali. Le condizioni per il loro riconoscimento da parte della Regione sono: che siano costituiti da almeno due proprietari; che la superficie gestita sia non inferiore

ad ettari tremila; che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle "Imprese in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

- gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo e gli interventi selvicolturali devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014;
- per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente;
- la realizzazione degli interventi selvicolturali sono previsti una sola volta nel periodo di programmazione ;
- sono previsti esclusivamente interventi inerenti la fase pre-industriale dei prodotti legnosi e non legnosi;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 500.000 Euro;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico positivo;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell'intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stagionali; obiettivi dell'intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere; calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Allegati: Scheda della Sottomisura 8.6 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.

8.2.8.3.4. (8.6.1) Investimenti in nuove tecnologie silvicole con approccio individuale

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni di produzione e trasformazione determinano un aumento del valore patrimoniale delle aziende, così come l'introduzione di nuove tecnologie e processi di lavorazione determinano una riduzione dei costi di taglio e prima lavorazione del legno con conseguenti effetti positivi sulla redditività aziendale.

L'esecuzione degli interventi selvicolturali eseguiti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, recepiti all'interno della L.R. 3/2014, rappresenta per i possessori/gestori delle superfici boschive, lo strumento principale per valorizzare le potenzialità dei boschi. La produzione dei prodotti legnosi e non legnosi consente la creazione di nuovi sbocchi di mercato per gli operatori del settore, così come la realizzazione di filiere aziendali legno-energia consente di migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende, come pure il livello qualitativo delle loro produzioni. Inoltre la gestione pianificata degli interventi selvicolturali, svolge anche un'importante funzione di miglioramento della stabilità dei boschi sotto un profilo prettamente ecologico ed ambientale, contribuendo indirettamente al raggiungimento degli obiettivi specifici connessi a "Conservazione della biodiversità", "tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", "Riduzione dei gas serra" e "Tutela del territorio".

Le azioni sovvenzionabili si identificano in:

- interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
- interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno;
- interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (.es. castagne, tartufi, funghi ecc.)

La sottomisura lavorerà sinergicamente con le misure 1 e 2.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale pari al costo delle spese ammesse e sostenute, calcolato nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 18/12/2008

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")

Reg. UE n. 1303/2013 capo III, art 65, in riferimento all'ammissibilità delle spese

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

In relazione a quanto previsto dall'Art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono:

- Imprese forestali e agro-forestali singole e associate;
- Cooperative e consorzi forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 - art. 23;
- Proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo pastorali, singoli o associati.

Limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche le PMI che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose e lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali;
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi;
- realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, purché previsti una sola volta nel periodo di programmazione, compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno. (1 tantum);
- Spese preliminari alla certificazione forestale ai sistemi del Forest Stewardship Council (FSC) e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) o di altre forme di certificazione;
- Elaborazione e revisione dei Piani di Gestione Forestale.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli interventi di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 6% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.

La sostituzione di alberi morti e/o deperienti può rientrare nella voce costi di impianto solamente nel primo anno dall'avvenuta realizzazione del rimboschimento. Viene inoltre specificato che è possibile riconoscere un sostegno per la sostituzione di alberi morti e/o deperienti dopo il primo anno (a causa di avversità biotiche o abiotiche) quando il danno supera il 20% dell'intera

superficie oggetto di intervento.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e deve corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La concessione del sostegno di cui alla presente sottomisura, per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha, è condizionato dalla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali. A tal fine i soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a spese di manutenzione e costi di funzionamento;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

I macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buono stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali.

Gli impianti destinati alla trasformazione pre industriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 m3 annui.

La domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di idoneità ai fini della selezione dei progetti finanziabili.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono individuati i seguenti principi ispiratori:

- Criteri di redditività dell'investimento
- Superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
- Acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione di recente introduzione sul mercato (2 anni)
- Adesione al PEI
- progetti realizzati in forma aggregata
- Adesione a sistemi di certificazione forestale
- aggr. estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sostegno pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 30.000,00 e massima di € 500.000,00.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Riguardo alle imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, può sussistere il rischio di riconoscere come beneficiari imprese che acquisiscono materia prima solo in parte trascurabile dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento, ai sensi dell'art. 67.1.b del Regolamento UE n.1303/13.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

Riguardo le imprese terze che acquisiscono direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, saranno definiti i quantitativi minimi che i beneficiari "imprese terze che acquisiscono materia prima" devono acquisire dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

8.2.8.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Valutata l'esperienza del precedente periodo di programmazione per la misura 122, verranno presi accorgimenti utili a migliorare le esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi e di attuazione previste. In particolare i provvedimenti di miglioramento interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere paragrafo Importi e aliquote di sostegno (applicabili).

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'operazione è applicabile all'intero territorio della regione Abruzzo, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca, e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedere condizioni di ammissibilità.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso

di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

0

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

0

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

0

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

0

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

0

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

0

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

0

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

0

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

0

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

0

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

0

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

0